



COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PONTE SAN NICOLÒ – LEGNARO - POLVERARA



Sede centrale: Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro, 1 - tel. 049.8968644, fax 049.8960785
Ufficio decentrato: Legnaro, Piazza Costituzione, 1 - tel. 049.8838960; fax 049.8838983
Ufficio decentrato: Polverara, Piazza San Fidenzio, 8 - tel. 049.9774814; fax 049.5855275
pec: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net; legnaro.pd@cert.ip-veneto.net;
polverara.pd@cert.ip-veneto.net



ORDINANZA N. 109

Lì 25 ottobre 2017

OGGETTO: Comune di Ponte San Nicolò - provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, a carattere preventivo, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia ed è presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PRESO ATTO che nell'incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee, per aree classificate (A, B, C) o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 del 01/02/2005, prot. n. 16918 del 15/02/2005 il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

VISTA la DGRV n. 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che ARPAV, con nota del 28/02/2017 (prot. Provincia Padova n. 23974/17 del 28/02/2017) ha comunicato nel 2017 il superamento del limite per il PM10, pari a $50 \mu\text{g}/\text{mc}$, per oltre 35 volte nell'anno civile;

VISTE – la DGRV 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";

- la DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

RITENUTO opportuna quale prima applicazione della DGRV 836/2017 l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

CONSIDERATO che alla data del 27/09/2017 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2017 dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova Mandria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova ha raggiunto quota n. 48 rispetto al limite di 35 previsto dalla legge;

VISTA la disposizione n. 37 del T.T.Z. “**IT0510 Agglomerato Padova**”, integrato con gli altri Comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco), adottata nella riunione tenutasi il giorno 28/09/2017 ed acquisita al prot. n. 18502 di prot. del 13/10/2017 del Comune di Ponte San Nicolò;

VISTI gli artt. 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara, sottoscritta in data 25.03.2015;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs.267/2000 “Testo Unico Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 24.12.2015;

ORDINA

in tutto il territorio del Comune di Ponte San Nicolò, eccetto che nella seguente viabilità:

- tangenziale sud-est: c.so Esperanto;
- S.P. 36 “Dell’Olmo” – variante: c.so Sandro Pertini;
-

1) Blocco dei veicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed Euro 1, dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0 e Euro 1 e Euro 2, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nei periodi dal 06 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 e dal 08 gennaio 2018 al 13 aprile 2018, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con l’esclusione delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno n. 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto;
- l) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto di merci ed alla categoria “N” di cui all’art. 47, comma 2 lettera C), del D. Lgs. N. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del D.P.R. n. 495/1992;
- o) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

Sono previste, inoltre, ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto 5):

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- t) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore, muniti di "Titolo Autorizzatorio" da documentare con le modalità previste al successivo punto 5) e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente scolastico;

2) nel periodo dal 06 novembre 2017 al 13 aprile 2018 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando Intercomunale di Polizia Locale di Ponte San Nicolò-Legnaro-Polverara;

ai fini del presente provvedimento di definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autodichiarazione del conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Tale titolo dovrà essere esposto bene in vista ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Lo stesso dovrà contenere la seguente formula: Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso D.P.R.;

il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

al Settore Lavori Pubblici del Comune di San Nicolò di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92;

Gli Agenti e Ufficiali di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 164,00 a 664,00.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ponte San Nicolò per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il 06.11.2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto;
- in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 285/92, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.

IL COMANDANTE
Antonio Barbieri



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 – CERT. n°1977

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:

Servizio Convenzionato di Polizia Locale – Responsabile del Servizio: Com. Antonio Barbieri

Responsabile del procedimento: Antonio Barbieri

Orario:

- Ufficio di Ponte San Nicolò lun - ven orario 9.30-11.30, merc orario 9.00-13.00 e 15.30-17.30;
- Ufficio di Legnaro ma-gio-sab orario 09.00 – 11.00;
- Ufficio di Polverara dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Sabato su appuntamento.